

Avv. MARCO PETROCELLI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Monte Santo, 25 - 00195 Roma  
Tel. 06.37511421 - Fax 06.37410490



ORIGINALE

S. 18514

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

1<sup>^</sup> Sezione Lavoro



n.200464/03 R.Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

TRA

**ECOMONDPRESS COM. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al decreto ingiuntivo notificato

opponente

E

**I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petrocelli in virtù di delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

all'udienza del 26.10.2006 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente **DISPOSITIVO**

rigetta l'opposizione;

condanna la **ECOMONDPRESS COM. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.679,00, di cui € 1.365,00 per onorari e € 1.025,00 per diritti.

Il giudice

## Relazione di notifica

Ad istanza dell'Avv. Marco Petrocelli, in qualità di difensore dell'INPGI, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato quanto precede a:

- ECOMONDPRESS COM. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Pagnotta, in Roma,

Viale delle Milizie n. 22. *ed in mano dell'impiegato Oreste Terreciano addetto allo studio f.p.*

che ne cura la consegna in sua precaria assenza

*Roma* - 7 DIC. 2006

**CORTE D'APPELLO DI ROMA  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
520 MARIO AGOSTINI**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

1^ Sezione Lavoro

n.200464/03 R.Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

TRA

**ECOMONDPRESS COM. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al decreto ingiuntivo notificato

opponente

E

**I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petrocelli in virtù di delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

all'udienza del 26.10.2006 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente **DISPOSITIVO**

rigetta l'opposizione;

condanna la **ECOMONDPRESS COM. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.679,00, di cui € 1.365,00 per onorari e € 1.025,00 per diritti.

Il giudice

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.1.2003 la Ecomondpress Com s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto del 13.11.2002, notificatole in data 2.12.2002, con il quale il giudice, su ricorso dell'Inpgi, le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 23.847,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di contribuzione previdenziale e conseguenti sanzioni civili per il periodo 1/2001 - 4/2002, concernenti la posizione del giornalista

A fondamento dell'opposizione la società esponeva che:

nessun contributo era dovuto all'Inpgi dal momento che tra la società ed il giornalista era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

l'attività giornalistica del si era sempre svolta senza alcun vincolo di subordinazione.

La società opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l'Inpgi, il quale - ribadita la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la società opponente e il giornalista - contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata prova per testimoni ed autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione della Ecomondpress Com s.r.l. è infondata.

L'art. 38 della legge n. 416 del 1981, come da ultimo sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge n. 388 del 2000, stabilisce che l'Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

I requisiti per l'operatività della tutela previdenziale sono pertanto il possesso dello status di giornalista (professionista, pubblicista o praticante) e il

carattere subordinato (e naturalmente di natura giornalistica) del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto.

Nel caso in esame, sussistono tutti i detti requisiti.

Quanto al possesso del requisito di giornalista in capo al (iscritto all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari), la circostanza non è in contestazione tra le parti.

Ciò che è in contestazione, invece, è la sussistenza del secondo dei richiamati requisiti, e cioè che il . . . abbia svolto, nel periodo in esame, attività giornalistica subordinata, alle dipendenze della società opponente.

Quest'ultima ha contestato la natura subordinata, facendo richiamo alla volontà delle parti (che hanno sottoscritto un contratto di natura autonoma, *sub specie* di collaborazione coordinata e continuativa) e alla mancanza in concreto degli indici rivelatori della subordinazione.

Ora, sotto il primo profilo, va rilevato che le parti hanno sottoscritto il contratto di prestazione autonome in data 15.3.2002, e quindi in data successiva al periodo preso in esame dagli ispettori dell'Inpgi ed oggetto del presente giudizio (che va dall'1/2001 al 4/2002). E comunque sul punto va ricordato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "*nomen iuris*" non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista (così, per tutte, Cass. 27.10.2003, n. 16119).

Ciò detto, va poi richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità

della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia e con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr. ultimo, Cass. 20.8.2003, n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; Cass. 29.11.2002, n. 16997; Cass. 26.3.2002, n. 4338).

Va poi aggiunto che il vincolo della subordinazione va concretamente apprezzato con riferimento alla specificità dell'incarico conferito. Così, in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali e in controlli sulle modalità esecutive dell'attività lavorativa (cfr. Cass. 5.5.2004, n. 8569);

Ebbene, le risultanze della espletata prova per testimoni consentono di ritenere dimostrati i predetti elementi della subordinazione.

Il [redacted] ha lavorato come giornalista presso la sede redazionale della società convenuta che si occupava soprattutto della pubblicazione di un sito Internet in materia di cinema e di un periodico cartaceo di analoga materia; insieme con il [redacted] lavoravano in redazione altri giornalisti, i quali si riunivano con l'editore [redacted] soprattutto in concomitanza di festival e di particolari eventi; il [redacted] si è occupato soprattutto di reperire notizie presso le varie aziende di produzione cinematografica, nonché presso vari set sempre cinematografici, per poi successivamente elaborarle, pubblicarle o archivarle; il lavoro del [redacted] si è svolto sotto il controllo e la supervisione dell'editore [redacted] e sulla base di indicazioni, di norma settimanali, impartite da quest'ultimo; il [redacted] aveva all'interno della redazione una sua postazione personale (con linea telefonica e computer) ed ha utilizzato mezzi e strumenti messi a disposizione della società (ad es., la telecamera); il [redacted] ha lavorato con continuità, mattina e pomeriggio, per cinque giorni a

~~settimana~~, svolgendo la sua attività anche fuori redazione; per la sua attività il  
è stato compensato con un importo fisso e cadenza mensile,  
indipendentemente dai pezzi realizzati; durante i mesi estivi i giornalisti si  
accordavano tra loro per la scelta del periodo feriale; il . avvisava il  
o altro collega in caso di impedimento di qualsiasi natura; nel periodo  
di tempo in esame l'impegno del era sostanzialmente esclusivo,  
essendo meramente occasionale la sua collaborazione con altre testate (cfr. le  
dichiarazioni testimoniali di

In base a tali risultanze - nonché alle risultanze dell'accertamento  
ispettivo e delle dichiarazioni rese in tale occasione, sostanzialmente  
confermate dai testimoni - deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dello  
stabile inserimento del nell'organizzazione aziendale (tale dovendosi  
intendere l'affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della  
disponibilità del , senza doverlo contattare volta per volta), ed in  
generale di tutti gli indici della subordinazione come sopra evidenziati  
(direttive ed indicazioni, sia pure di massima, del direttore/editore, nonché  
assegnazione giornaliera di incarichi specifici; collaborazione continua;  
presenza costante in redazione; utilizzo di strutture aziendali; retribuzione  
fissa con cadenza mensile non legata al numero degli articoli redatti).

In base a quanto esposto, pertanto, provata la sussistenza dei requisiti di  
legge - e rilevato che il periodo temporale in esame non è in contestazione e  
che i contributi richiesti dall'Inpgi sono stati calcolati sulla retribuzione di un  
redattore ordinario, ossia sulla qualifica contrattualmente meno elevata - la  
pretesa creditoria dell'Inpgi risulta fondata (non essendoci peraltro  
contestazione sui calcoli), con la conseguenza che l'opposizione proposta deve  
essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la  
soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.

Roma, 26.10.2006.

Il giudice